

Data di pubblicazione 15/07/2002

Oggetto L.R. 15 luglio 2002, n. 16.
Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio.

Obiettivo La Regione eroga contributi diretti a favorire il recupero e la valorizzazione degli edifici e dei luoghi di interesse storico-artistico, il miglioramento della qualità architettonica e il recupero del valore paesaggistico del territorio anche attraverso l'eliminazione delle opere incongrue.

Beneficiari Possono accedere ai contributi regionali per l'eliminazione delle opere incongrue i Comuni che abbiano adottato o approvato lo strumento urbanistico contenente l'individuazione delle opere incongrue e la previsioni degli interventi di ripristino, in data antecedente all'emanazione del bando attuativo del programma regionale.

Azioni La Regione eroga finanziamenti per i seguenti tipi di intervento:

- a) piani di recupero volti al recupero edilizio ed urbanistico di singoli immobili, complessi edilizi, isolati o parti del tessuto urbano di limitata estensione, fortemente caratterizzati sotto il profilo tipologico e morfologico;
- b) programmi unitari di manutenzione del patrimonio edilizio e dei relativi spazi pubblici, per parti del tessuto urbano;
- c) opere di ridisegno degli spazi liberi destinati alla fruizione pubblica e delle aree di pertinenza dei complessi insediativi storici nonché interventi di ripristino naturale e paesaggistico o di recupero e qualificazione edilizia e urbana;
- d) opere di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo di edifici di interesse storico-architettonico e delle loro aree di pertinenza;
- e) espletamento di procedure concorsuali per la progettazione di nuove edificazioni e di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
- f) progettazione e realizzazione di opere di rilevante interesse architettonico, in quanto presentino caratteri di elevata qualità funzionale, strutturale o formale, ovvero siano destinate ad attività di particolare interesse sociale o culturale ovvero ricadano in contesti territoriali di particolare rilevanza storico-artistica e paesaggistico-ambientale;
- g) inserimento di opere d'arte in infrastrutture ed edifici pubblici e nelle loro aree di pertinenza, nel corso dei lavori di edificazione o di recupero degli stessi;
- h) acquisto da parte dei Comuni di aree ed edifici d'interesse storico-artistico, al fine di promuovere il riuso degli stessi e di incrementare il patrimonio destinato a funzioni di interesse generale non residenziale;
- i) studi e ricerche ed altre iniziative a carattere culturale o divulgativo;
- l) interventi urgenti su edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale, interessati da fenomeni di dissesto o da degrado delle strutture portanti;
- m) eliminazione di opere incongrue:

- acquisizione delle opere incongrue e delle aree oggetto di ripristino;
- indennità di esproprio e spese delle procedure espropriative;
- realizzazione degli interventi di ripristino, comprese le spese di progettazione.

Spese ammissibili

Procedure Il Consiglio regionale approva il programma regionale per la promozione della qualità architettonica e paesaggistico-ambientale che stabilisce gli obiettivi e le politiche generali per la tutela e valorizzazione dei beni di valore storico artistico, architettonico, paesaggistico e ambientale della Regione.

La Giunta regionale, allo scopo di dare attuazione alle previsioni del programma regionale, predispone periodicamente uno o più bandi per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento.

Le domande di contributo devono essere corredate da uno studio di fattibilità.

Contemporaneamente alla presentazione alla Regione, copia della domanda e dello studio di fattibilità sono inviati al Comune territorialmente competente, il quale valuta la conformità dell'intervento prospettato con gli strumenti di pianificazione urbanistica e la congruità dello stesso con le politiche comunali.

Copia della domanda per gli interventi di cui alle lettere a), d) e m) è inviata altresì alla Provincia, la quale si esprime in merito alla conformità degli stessi con la pianificazione territoriale e con le politiche provinciali in campo ambientale e di tutela del territorio.

Per accedere ai contributi per l'eliminazione delle opere incongrue i Comuni devono presentare alla Giunta regionale copia dello strumento urbanistico, corredato da uno studio di fattibilità, ovvero da copia del POC o del piano particolareggiato adottato o approvato.

Data scadenza

Scadenza

Fonte normativa Bollettino Ufficiale Regione Emilia Romagna

Riferimenti normativi L.R. 15 luglio 2002, n. 16 (B.U. 101/2002).
Modulistica

Riferimenti operativi: indirizzi utili

Amministrazione Provinciale competente territorialmente.

Amministrazione comunale competente territorialmente